TESTO UNICO L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 107

Le rendite per inabilità permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili

Le rendite di inabilita' e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali, in relazione all'entita' delle rendite stesse secondo le norme stabilite dall'Istituto assicuratore e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In caso di morte del titolare della rendita e' corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1965, non più in vigore dal 26 febbraio 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Titolo	I — L'assicurazione infortuni malattie professionali nell'industria
Capo	V — Prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-l-assicurazione-obbligatoria-contro-gli-infortuni-sul/art-107-le-rendite-per-inabilita-permanente-e-quelle-ai-superstiti-sono/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it